

zanti e Sarchi su chi fosse la fonte di questa pretesa mediazione, se fosse un suggerimento della controparte o se fosse un'iniziativa di Mina. Anche questo è un indizio. Ma poi c'è la testimonianza di Solera, che il collega Vitalone ha citato a lungo, senza però trarne le conseguenze. Voi già sapete che Solera dice che non bisogna essere ingenui, che c'è la sponsorizzazione, per cui bisogna cercare uno *sponsor* saudita, che la tangente è una cosa normalissima da devolvere all'arabo. Solera dice tutte queste cose, ma Vitalone non ha tratto le conseguenze circa la natura di questa tangente, che la legislazione araba proibisce per armi e petrolio, ma che tuttavia è praticata a mercato nero. Si può citare Solera e poi dire che si tratta di una mediazione legittima? Ma la mediazione non è una mediazione, perché si tratta di una tangente, tant'è vero che c'è la riservatezza sui nomi dei beneficiari; altrimenti perché vi sarebbe questa riservatezza? Aggiungo ancora che poi vi sono le contraddizioni e le reticenze di Mina, che non si spiegherebbero se la mediazione fosse reale e lecita. In realtà la mediazione doveva coprire qualcosa di losco.

Non parliamo poi della testimonianza di Di Donna, che ad un certo punto sbotta, quando è interrogato come teste dalla Commissione parlamentare d'accusa il 4 agosto 1980 (io ancora non facevo parte di tale Commissione, ma sono andato a leggermi i verbali): «La verità che mi è stata rappresentata è che l'intermediazione era un'intermediazione alquanto, diciamo, impropria»; poi Di Donna continua: «La verità rappresentata dal professor Mazzanti alle autorità di Governo ed al sottoscritto è... che si trattava di un sovrapprezzo da pagare al venditore...»; quindi Stanzani Ghedini esclama: «Finalmente!» e Di Donna replica: «ma risulta da tutti gli atti! È mezz'ora che lo sto dicendo...». Non si tratta, dunque, di una mediazione, ma del pagamento di una tangente, di spesa promozionale, come la rappresenta Mazzanti a Di Donna, ad Andreotti, a Stammati eccetera. Aggiunge Di Donna: «Poiché la

controparte aveva posto come condizione tassativa che non si conoscessero le generalità del percettori, è da ritenersi che, se questa era la *conditio sine qua non* per la conclusione del negozio, se si faceva questo nome l'affare saltava». E Di Donna ribadisce questi concetti nella lettera al ministro Lombardini del 5 febbraio 1980: «Si tratta di un sovrapprezzo da pagarsi all'estero ad una società commerciale panamense che sarebbe stata successivamente indicata. La controparte aveva chiesto che il pagamento avvenisse in modo assolutamente riservato».

Un ultimo argomento. Se si fosse trattato della mediazione di cui il collega Vitalone si affanna a dimostrare la legittimità, la provvigione avrebbe dovuto essere pagata dalle due parti. Quello di mediazione, infatti, è un contratto, è un atto consensuale, non un mero fatto; per lo meno, dice la giurisprudenza, la bilateralità dell'obbligazione che nasce dalla mediazione, cioè il fatto che la provvigione sia a carico delle due parti, è uno degli elementi naturali del negozio, come si dice, che cioè fanno parte della struttura normale del negozio.

La realtà, invece, è che Mina dice, a un certo punto, di aver ricevuto non una percentuale, ma 100 mila dollari soltanto dagli arabi. Comunque Mina, se è stato compensato, non lo è stato dalle due parti e come mediatore per aver favorito una fornitura, ma perché è stato utilizzato come mezzo di copertura del pagamento di una tangente (ed arriverò poi alla tangente).

Ecco perché, se si fosse trattato di una mediazione normale, Mazzanti avrebbe rivelato la cosa a tutti. Invece aspetta dal 25 maggio, quando Sarchi tornando da Londra gli porta la notizia, al 6 giugno per informare Andreotti, al 7 giugno per informare Stammati; non informa Bisaglia, malgrado fosse il primo a dover essere informato come ministro delle partecipazioni statali; non informa mai la giunta esecutiva — le tre persone — dell'ENI.

Mazzanti informa il minor numero possibile di persone, perché l'affare è losco;

informa coloro da cui pensa di avere un aiuto, una copertura, una connivenza o per lo meno vuole tenere il più possibile segreti i destinatari arabi o italiani di queste tangenti. Comunque non informa neppure chi doveva informare. Il punto, tuttavia, è che le informazioni date sono esatte. Su questo non c'è dubbio (e leggiamo gli atti). Egli informa esattamente Andreotti, altrimenti Andreotti non gli direbbe: «sarebbe meglio che queste cose non fossero necessarie». Evidentemente gli ha detto che si trattava di tangenti, altrimenti Stammati non sarebbe stato incaricato. Questo povero Stammati, sempre incaricato da Andreotti quando si tratta di legalizzare procedure un po' chino equivoche!

Ricordate il caso Sindona? Le trattative per la sistemazione delle banche sindoniane? Qui avviene lo stesso, per legalizzare l'operazione tangenti. E quando il 7 giugno Mazzanti va da Stammati, se la cosa fosse lecita, se si trattasse della mediazione di cui parla Vitalone, non si discuterebbe di fondi neri, magari per escluderli, non si discuterebbe di sovrapproduzione. Leggete il diario Stammati! Egli dice: «Io escludo la sovrapproduzione: propongo regolari fatture». Ecco che nasce la Sophilau, perché una società estera doveva emettere le fatture per permettere di regolarizzare il pagamento. E Stammati, il 12 luglio, informa Andreotti della soluzione tecnica ed Andreotti è d'accordo: diario Stammati, ancora una volta... Guardate che questo diario è una fonte di prova importantissima, perché proviene da qualcuno che lo ha scritto per sé, come promemoria. Se non vi fosse stata quella perquisizione...! Vi ricordate quanto è costata? Vi ricordate la perquisizione a Castiglion Fibocchi, con la telefonata del generale della Guardia di finanza che la voleva bloccare?

GIANLUIGI MELEGA. Era della P2...

PIERLUIGI ONORATO. È questo il momento in cui qualcosa della verità emerge. Altro che inutilizzabile, il diario Stammati!

GIANFRANCO SPADACCIA. Stammati è stato per questo confermato al Ministero... Ringrazia Andreotti per essere stato confermato, per questo, al Ministero del commercio estero!

PRESIDENTE. Onorevole Spadaccia, lei parlerà domani, riservi quindi a domani le sue argomentazioni.

PIERLUIGI ONORATO. Sono argomentazioni di sostegno, non c'è dubbio. Dicevo, altro che inutilizzabile processualmente il diario Stammati! È una fonte di prova! Basta leggerlo con «serena coscienza» come dice, con un po' di retorica giudiziaria, il collega Vitalone. Basta leggerlo con serena coscienza, *ex informata causa*. Le prove, i fatti, bisogna pure valutarli, inserendoli nel contesto processuale!

A questo punto, forse, c'è un'altra realtà che non è emersa, che noi siamo andati ad acchiappare e che ci è sfuggita di mano, per le carenze che ho già detto. A chi è andata, cioè, la tangente? È restata in Arabia Saudita o è tornata in Italia? Non lo so e non lo posso dire, anche se, per la verità, leggo con grande sgomento quello scritto «anonimo», pure ritrovato a Castiglion Fibocchi, stesso da una mano tipicamente gelliana. Se avete letto le circolari che il «maestro venerabile» stilava, in cui descriveva la realtà italiana, riconoscete lo stile. Ebbene, certo, è incredibile il personaggio, ma quante delle notizie da lui allora date sono poi risultate esatte? Io, per la verità, non voglio trarre argomenti processuali e probatori, ma quando leggo che il 4,30 per cento della tangente sarebbe dovuto tornare in Italia, a quelle persone, quando leggo che il 2,70 per cento della stessa doveva restare in Arabia Saudita, specificando, anzi, che l'1,20 doveva andare a Taher e l'1,50 al principe Fahd, non posso che chiedermi: chi gliel'ha dette queste cose? Si tratta di vedere se era probante la fonte dalla quale ha acquisito la notizia, però vi è da rilevare che le altre cose sono vere, tutte, il contratto ed il resto. Comunque, rimane il sospetto. Non siamo riusciti ad acquisire altri riscontri processuali.

Si tratta in ogni caso — ed è il punto chiave, a questo punto — di tangente, tangente andata completamente in Arabia Saudita, oppure soltanto in parte e in parte ritornata in Italia? In ogni caso, questa tangente è illecita. C'è una illiceità della causa nel pagamento di tale tangente, anche se essa non ritorna a residenti italiani.

Non voglio tornare a citare l'articolo del settembre 1979, di Merzagora, su *la Repubblica*, che accampava ragioni etiche, politiche di opportunità. Non voglio citare gli argomenti di Granelli, che pure accampava lo stesso tipo di ragioni, per affermare che non è lecito che un ente petrolifero di Stato paghi le tangenti. Vi sono, però, a mio avviso, anche ragioni giuridiche. Secondo il nostro ordinamento, cioè, è illecito il pagamento di una quota corruttiva, di una spesa promozionale, di una tangente, di un sovrapprezzo, sia per gli arabi che lo ricevono (abbiamo visto la legislazione araba), sia per gli italiani che lo ricevono (se è vero quello che dice l'«anonimo» gelliano), sia per gli italiani che lo pagano. Questo è il punto! Per quale ragione?

Onorevoli colleghi, è la stessa identica vicenda della *Lockheed*, vista alla rovescia. Ma quali analogie simmetriche si possono riscontrare? Ho riletto la sentenza *Lockheed*. In quella vicenda figurano società di comodo, create *ad hoc*, come la COM.EL. di Crociani (creata dopo l'accordo corruttivo ed esclusivamente finalizzata ad esso) o come la Tezorefo panamense (*nihil sub solenovi*), anch'essa finalizzata alla copertura delle spese promozionali. Afferma la sentenza che le società di comodo costituiscono il meccanismo di copertura dei pagamenti illeciti. Con formale imputazione a prestazioni fittizie di assistenza, la *Lockheed* si riprometteva infatti di ottenere ricevute «pulite» delle erogazioni corruttive. Ebbene, noi stiamo facendo quello che la *Lockheed* aveva fatto con noi: e ciò anche se quei soldi non sono ritornati. C'è anche in questa vicenda una fideiussione, per rendere bancabile la provvigione, anzi la tangente. Come si vede, i meccanismi

sono i medesimi. Ed allora, se i meccanismi sono gli stessi, chi ha detto che hanno rilievo penale soltanto dalla parte dei beneficiari e non anche dalla parte di coloro che pongono in essere i pagamenti illeciti?

Non voglio, anche per mancanza di tempo, addentrarmi in ragionamenti giuridici. Ma qui non c'è dubbio che o siamo in presenza di una corruzione degli arabi per atti di ufficio, cioè in relazione ad una fornitura: e si tratterebbe di un reato commesso e perseguibile in Italia, a norma dell'articolo 8 del codice penale, in quanto parte dell'azione condotta si svolge in Italia, e comunque è perseguibile in Italia; con in più il peculato per distrazione, perché i soldi con cui viene pagata la tangente corruttiva sono soldi pubblici. Oppure, se i soldi tornano in Italia e nella misura in cui vi tornano (ai Mazzanti, ai Di Donna, ai Fiorini, di cui agli anonimi che sappiamo, di cui alla denuncia dell'avvocato Giordano, e così via), vi è un peculato per appropriazione, in aggiunta alla corruzione. In ogni caso, dunque, vi sono due ipotesi criminose: la corruzione e il peculato, per distrazione o per appropriazione.

Atteniamoci pure all'ipotesi minimale. Colleghi repubblicani e colleghi socialisti, che fate i salti mortali nella valutazione di questi atti, se avete una serena coscienza e se effettuate una garantistica valutazione delle risultanze processuali, non potete votare per l'archiviazione! Mi dispiace che nessuno di questi colleghi mi ascolti, anche se so che se mi ascoltassero non cambierebbero idea. Ma forse questi sono semi di contraddizione etico-politica che, a lungo andare, possono portare a qualche piccolo risultato. Non pretendo — sarebbe troppo! — che l'abbiamo domani; però avrei voluto che questi colleghi mi ascoltassero.

Debbo andare avanti, perché non basta fermarsi a questi reati. Tutta questa operazione illecita (qualifichiamola penalmente come vogliamo: le ipotesi sono tante; arriverò poi a richiamare la possibilità che la Corte costituzionale integrata perfezioni le ipotesi), tutta questa opera-

zione delittuosa non si sarebbe potuta consumare senza usare lo strumento o dei fondi neri, come diceva giustamente il collega Franchi, o della sovraffatturazione o della fatturazione di una simulata mediazione, unito alla relativa autorizzazione ministeriale all'esportazione valutaria. È quel che è accaduto. Lo strumento è rappresentato dalla fatturazione di una mediazione inesistente, quindi simulata, unita all'autorizzazione ministeriale.

È qui che entra in gioco il ruolo dei ministri. Quello che ho prima descritto era un reato che si poteva consumare indipendentemente dai ministri; ma il fatto è che dai ministri bisognava passare. Ecco allora che qui entrano in gioco i ministri. Non so quanti, sicuramente due: Andreotti e Stammati. Certamente con diversa risultanza probatoria, ma — come ho detto prima — Andreotti non poteva non conoscere la illiceità dell'operazione, almeno da un punto di vista di partecipazione psichica. Non so se poi vi sia anche la prova di una partecipazione materiale ai fatti e per questo non mi sento di proporre la messa in stato d'accusa. Non voglio fare di Andreotti un capro espiatorio, ma Andreotti sapeva, tanto è vero — anche questo lo dico con tranquilla coscienza — che aveva affermato: «queste cose non si dovrebbero fare».

*Realpolitik?* Non so, sono qui per esprimere una valutazione di giustizia costituzionale su questi fatti e, quindi, per Andreotti non posso che dire: «tu sapevi, hai responsabilità politiche, vi sono ombre sul tuo capo, ma questa volta — perché le altre volte non era così — non ho ancora elementi per affermare che tu hai partecipato al reato». Ma per Stammati, vivaddio, sì.

MARCELLO CRIVELLINI. Alla commissione Scardia Andreotti disse che sapeva.

PIERLUIGI ONORATO. Lo sapeva. Basta leggere la lettera del 7 giugno. Il 25 maggio 1979 Andreotti dà la notizia a Nicolazzi nel Consiglio dei ministri che l'accordo è fatto. Poi il 6 giugno arriva Maz-

zanti e gli dice che ci vuole una mediazione. Non può dirgli che non ci vuole una mediazione, lui sapeva che il contratto era già fatto. Poi, il 7 giugno, la lettera in cui in tono ufficiale e formale afferma: «Lieto di esprimerle, a nome del Governo e mio personale la soddisfazione per il contratto... Considero questo evento molto importante, prima pietra dell'edificio della collaborazione tra Petromin e...». Evidentemente lo sapeva, sapeva che ormai c'erano solo da perfezionare le modalità tecniche del pagamento della tangente, tanto è vero che quando queste modalità tecniche si perfezionano — incontro Di Donna-Egger a Ginevra nel luglio, mi pare — scatta la decisione araba: *l'effective date*, che era una clausola potestativa come del resto...

EUGENIO PEGGIO. Dipendeva dalle decisioni OPEC relative alle quote di produzione dei singoli paesi e non da fatti di altra natura. Vi era da decidere in sede OPEC l'entità delle quote di greggio che l'Arabia poteva produrre.

PIERLUIGI ONORATO. Non ci risulta. Risulta soltanto che era una decisione del Consiglio supremo del petrolio.

EUGENIO PEGGIO. Vincolata a quello.

PIERLUIGI ONORATO. Comunque sia, vi è anche un'altra coincidenza. Questa decisione è concomitante con il perfezionamento della strumentazioni tecniche per il pagamento dalla tangente. Su questo non vi sono dubbi.

Poteva scrivere una lettera simile se non lo sapeva? Non so, il fatto è che non ci sono prove. Diverso è il ruolo di Stammati. Non bisogna giudicare con falsi pietismi, signor Presidente. Stammati sapeva. Sarà stato una pedina, ed in questo caso mi dispiace per lui, ma sapeva. Il diario, in proposito, ha tutta la sua forza probatoria.

Su questo diario, il 7 giugno, è scritto: «Stammati riceve Mazzanti, il quale dice che per la conclusione dell'affare si è dovuto impegnare al pagamento di una tan-

gente del 7 per cento». Questo promemoria è scritto dopo che il caso era scoppiato, e cioè dopo la denuncia radicale, eppure si parla di tangente. «Stammati — prosegue il diario — si riserva di esaminare la questione». Se era una cosa lecita, perché doveva esaminare la questione? «Stammati — cito sempre il diario — informa Andreotti». Certo sarebbe meglio che non ci fossero queste intermediazioni, dice Andreotti. «Stammati si riserva di approfondire le modalità tecniche del pagamento». Perché doveva approfondire queste modalità tecniche se la mediazione fosse stata lecita e reale? Se si trattava di un servizio effettivamente prestato da persona identificata o identificabile sarebbe bastata l'applicazione della circolare A/360 emessa dall'Ufficio italiano cambi il 28 dicembre 1977, in base alla quale, fra l'altro, «le banche possono dar corso a regolamento di compensi che siano conformi ai normali usi internazionali». Evidentemente non vi era questa conformità.

Quindi, si riserva di esaminare la questione... (*Commenti del deputato Melega*).

Era già in vigore la legge americana del 1977 successiva allo scandalo *Lockheed*.

Il 21 giugno Formica telefona a Stammati dicendogli: «Craxi ti aveva cercato. Stai attento a quel contratto, dietro ci sono delle manovre». «Starò attento», dice Stammati, che il 22 viene ricevuto da Piccoli nella sua stanza — dove si svolgeva il consiglio democristiano —, il quale gli dice: «Sono pervenute voci su alcuni ristorni in mani italiane, Signorile e palazzo Chigi». Assicura che starà attento; ormai gli avevano detto tutto, che si trattava di una tangente, che c'era una manovra, che c'erano ristorni su mani italiane. Stammati dice: «Sto attento». Ma che cosa fa Stammati? Come sta attento Stammati? Controllando? Pretendendo di identificare i beneficiari? No, suggerendo semplicemente che nella domanda venga precisato che la Sophilau è una società panamense in cui non sono rappresentati interessi italiani.

In sostanza, fornisce lo strumento della frode, non controlla; altro che limitarsi

alla verifica della congruità tra il servizio e il pagamento. Leggiamo l'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863 che si aggiunge all'articolo 1-bis del decreto-legge del 4 marzo 1976, relativo alle esportazioni di valuta. Questo articolo punisce il residente che, costituendo persone giuridiche o enti esteri, ovvero assumendo partecipazioni in persone giuridiche o enti esteri, fa apparire beni siti o attività costituite in Italia come appartenenti a non residenti.

Di Stefano, nei suoi *Lineamenti del sistema valutario italiano*, dice: «L'incriminazione considerata vuole impedire che beni, attività esistenti in Italia siano fatti apparire di proprietà di non residenti attraverso la fittizia imputazione a enti o persone giuridiche estere con conseguente appesantimento dei rapporti economici con l'estero e più agevoli possibilità di portare in modo formalmente legittimo furori del territorio nazionale i frutti o gli utili di tali beni e attività».

In sostanza si punisce la simulazione per interposizione fittizia di persona.

Ora, un ministro del commercio con l'estero davanti a questa fattispecie penale deve verificare non la congruità, ma se esistono simulazioni o interposizioni fittizie. E lui suggerisce questo strumento per frodare la legge? Non si può non pensare che sia complice. Però siamo una patria di giuristi, abbiamo giuristi molto valenti e ho sentito il senatore professor Gallo dire: «No, stiamo attenti. Il falso ideologico in autorizzazione amministrativa, di cui si sarebbe reso colpevole Stammati — articolo 480 del codice penale — non può ritenersi integrato nella fattispecie». Perché? Perché l'autorizzazione del Mincomes del 18 luglio 1979 non è destinata a provare la veridicità delle circostanze che si assumono false, cioè la intermediazione della Sophilau, che non c'era e che Stammati sapeva non esserci, e la mancanza di interessi italiani.

Si dice che c'è falso ideologico in autorizzazione amministrativa soltanto se il falso ideologico riguarda circostanze di cui l'autorizzazione o la certificazione è destinata a provare la verità.

Desidero far notare un aspetto sia pure

sottile; ma quanto più sono sottili gli argomenti, tanto più è grande la responsabilità penale che si vuole occultare. Anzi tutto, la giurisprudenza non è pacifica su questo punto; ad esempio, basta citare la sentenza della Corte di cassazione, sezione V, del 28 novembre 1979: «Commette il reato di cui all'articolo 480 il privato che nel richiedere una licenza di costruzione esibisce a corredo della domanda una falsa planimetria indicante una superficie superiore a quella reale inducendo in errore circa il rapporto tra volumetria e superficie».

La licenza edilizia non deve provare la volumetria, deve semplicemente autorizzarla; siamo in un caso perfettamente identico; il falso ideologico, cioè, esiste anche quando riguarda circostanze che non sono certificate dall'autorizzazione.

Ma stiamo attenti: questo è l'argomento minimo contro la tesi di Gallo. Non so se il presidente Reggiani abbia presente la tesi di Gallo.

ALESSANDRO REGGIANI, *Presidente della Commissione*. Dico subito che la tesi di Gallo non mi convince.

PIERLUIGI ONORATO. Meno male che non ti convince; allora dovrai votare per l'incriminazione di Stammati.

La tesi, tra l'altro, non è convincente perché se Stammati non fosse incriminabile per il falso ideologico in autorizzazione amministrativa, e quindi l'autorizzazione non potesse ritenersi falsa, egli sarebbe incriminabile per concorso in peculato, perché attraverso questa autorizzazione — che non è falsa secondo la tesi di Gallo, ma è semplicemente compiacente, secondo le risultanze che ho cercato di individuare — avrebbe utilizzato uno strumento lecito (secondo la tesi di Gallo, e non mia) per coprire, e quindi per facilitare, per permettere, concorrendovi, il peculato per distrazione o appropriazione di Mazzanti dell'ENI e di Baldassarri dell'AGIP. Non c'è dubbio, quindi, non si sfugge: o articolo 480 o concorso nel peculato.

Mi avvio alla conclusione.

C'è probabilmente un'altra *arrière-pensée*, un altro motivo più o meno inconscio in quelli tra i nostri colleghi che propendono per l'archiviazione. Uno dei motivi è quello che ha già detto il collega Romano: Stammati ha 77 anni; siamo umanitari. Io anche sono umanitario; però la domanda di giustizia che è salita dal paese a proposito di questo scandalo, questo grande scandalo del secolo, non è forse umanitario tenerla presente? Se vogliamo essere umanitari bisogna, per esempio, incriminare chi è incriminabile, e poi dargli le sospensioni condizionali della pena, se sono possibili, dargli gli arresti domiciliari. Questa è l'umanità che per fortuna l'ordinamento giuridico permette, ma non l'assoluzione facile, non l'archiviazione.

PRESIDENTE. Onorevole, le ricordo che ha a sua disposizione ancora cinque minuti.

PIERLUIGI ONORATO. Perché altrimenti, per esercitare la mia umanità verso l'imputato, io esercito la mia disumanità verso le vittime, che in questo caso sono rappresentate dal paese reale, la società civile che chiede giustizia.

Ma poi c'è un altro punto. Non solo Stammati ha già 77 anni, ma Stammati è un pesce piccolo, Stammati è una pedina. Io sono riuscito a «incastrare» soltanto questa pedina.

Io non dico, allora, che dobbiamo rinviare alla Corte costituzionale tutti gli altri; non dico questo; però dico — e questo è il punto — che è vero, che Stammati probabilmente è una pedina piccola, e c'è ancora del marcio sommerso. Però attivando il procedimento davanti alla Corte costituzionale, ed attivando l'istruttoria davanti alla Corte costituzionale, noi possiamo far emergere questo marcio ancora sommerso. La Corte costituzionale, infatti, presidente Reggiani, ha a sua disposizione strumenti investigativi e poteri processuali molto più incisivi di quelli della Commissione parlamentare, e può attivare altre procedure e far emergere altre responsabilità.

So bene — lo dico per i giuristi — che il nostro capo d'accusa non può essere modificato davanti alla Corte se non con cosiddette contestazioni supplementari, aggravanti, eccetera; se però durante l'istruttoria della Corte vengono fuori altre responsabilità si riattiva il procedimento della giustizia politico-costituzionale. Ed io credo che questa sia ancora l'ultima *chance* perché non paghi soltanto il pesce piccolo; un'ultima *chance* che è possibile e probabile non soltanto per il diverso quadro di poteri investigativi a disposizione della Corte costituzionale, ma anche perché — lo dico francamente — nel frattempo potrebbe cambiare il gioco politico ed il gioco dei reciproci interessi al silenzio che fino ad ora hanno manifestato i protagonisti. Che cosa sappiamo noi se di qui a due anni qualcuno possa cominciare a parlare, che questo reciproco ricatto non venga meno fra i protagonisti o fra le forze politiche implicate? Volete la verità? Vi siete riempiti le bocche della verità? Ebbene, senza fare giustizia, come dire, giacobina, da Robespierre, noi possiamo fare giustizia rinviando alla Corte costituzionale il ministro Stammati e gli altri imputati laici, perché non è giustizia quella di lasciare andare, rinunciare ad esercitare l'azione penale contro coloro che, pur essendo imputati minori, sono pure colpiti da prove consistenti di responsabilità. Mi è sembrato di essere stato ancora una volta abbastanza sotto tono nel dimostrare la responsabilità penale di Stammati, sotto tono rispetto appunto allo spessore degli inquinamenti che questo processo ha fatto emergere. Ed ora archiviare non solo non è giustizia, ma è legittimare appunto il più grande scandalo del sistema, secondo l'anonimo gelliano, è legittimare quella critica alla vicenda ENI che, secondo lo scritto di Gelli, è una critica alle istituzioni democratiche. Non deve essere così. Lo dico ai colleghi, soprattutto ai colleghi repubblicani e socialisti che tengono a queste istituzioni democratiche (*Applausi dei parlamentari della sinistra indipendente, radicali e all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Sospendiamo a questo punto il dibattito fino alle ore 9 di domani mattina.

**La seduta, sospesa alle 20,50 di giovedì 24 gennaio 1985, è ripresa alle 9 di venerdì 25 gennaio 1985.**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
LEONILDE IOTTI

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Spadaccia. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO SPADACCIA. Signor Presidente, collega Biasini (dire «colleghi» sarebbe eccessivo, visto che sei solo), farò in questo mio intervento poche considerazioni e spero di non dover utilizzare per intero i 45 minuti a mia disposizione.

In effetti, questo è un affare in cui si rischia di perdersi in chilometri, in valanghe di carta; voglio soffermarmi, invece, su questioni essenziali, dopo gli interventi di ieri dei colleghi della mia parte politica, Teodori e Melega, ed anche degli interventi e delle relazioni svolti da rappresentanti di altri gruppi: in particolare ho ascoltato con molto interesse l'intervento del collega Onorato, ieri sera.

La prima questione che vorrei sollevare, della quale nessuno ha parlato, è quella che pone l'alternativa tra intermediazione e tangente. Mi sembra — anche se non è esplicito e da tutti dichiarato — che l'argomentazione che viene da tutti condivisa, anche da coloro che ritengono di dover riscontrare nell'operazione precisi elementi di reato, sia la seguente: se il famoso 7 per cento era destinato all'estero, si trattava di intermediazione commerciale; se tornava in Italia, si trattava di tangente.

Questo non è vero. Il fatto che non fosse destinata a tornare in Italia, non dà automaticamente alla cifra del 7 per cento il carattere di una intermediazione commerciale legittima: l'operazione rimane illegittima. Non si tratta di interme-

diiazione commerciale; si tratta pur sempre di una tangente, destinata a realizzare un fatto corruttivo, anche se per avventura i destinatari della corruzione non sono in Italia, ma all'estero.

Voglio ricordare che questi argomenti, in un periodo ancora «caldo», molto prima della scoperta delle liste di Castiglione Fibocchi, furono sostenuti con molta autorevolezza, ma anche con molta decisione, su *la Repubblica* dal presidente Merzagora, il quale sostenne la tesi, portata avanti da Mazzanti, di tangenti destinate a statisti o ad ambienti arabi, e necessarie per assicurare la fornitura di petrolio greggio all'Italia (era una tesi che non scagionava Mazzanti). Merzagora anzi ne parlava con allarme, perché la sua tesi autorevole (alla quale io sono molto sensibile) è che il prestigio, la credibilità, il rispetto di cui gode uno Stato come l'Italia non può fondarsi, nei rapporti internazionali, sulla illegalità, sui rapporti «neri», sottobanco, sulle forniture di armi in evasione agli embarghi internazionali e come contropartita di forniture di petrolio, sulle tangenti, sulla corruzione.

Uno Stato che si presti a ciò è uno Stato che non solo perde la credibilità ed il rispetto internazionali ma che — come purtroppo i fatti degli ultimi decenni hanno dimostrato — finisce per aprire le proprie frontiere ai fenomeni più inquinanti di destabilizzazione e anche al terrorismo internazionale.

È questa la prima cosa che mi preme sottolineare, proprio perché attorno ad essa sento affermarsi sempre più in quest'aula una tesi vergognosa, che è ricomparsa — sostenuta questa volta dall'ex presidente dell'IRI Petrilli — a proposito dei «fondi neri» di quell'ente di Stato.

Che cosa dice Petrilli? Dice: «fui autorizzato da Bisaglia e da Moro perché, se le partecipazioni statali, l'industria di Stato non avessero avuto quei «fondi neri», non sarebbero stati in condizione di sostenere la concorrenza delle industrie private». In altre parole, in Italia si sta ufficialmente sostenendo la tesi che l'illegittimità è una

necessità, è una ragion di Stato e quindi, come tale, una esimente, un modo di affrancare, appunto, l'illegalità.

È una tesi che abbiamo visto serpeggiare anche in molti documenti ufficiali, nei quali si è giunti a sostenere che rubare per un partito non è reato; che tutto quanto sia «nero» e quindi sempre illegale, se fatto da un privato o da un piccolo funzionario diventa legale, necessario, sacrosanto, addirittura sacro (perché compiuto nell'interesse dello Stato), se è fatto con la copertura della necessità, della ragion di Stato. Questa tesi non ha nessun fondamento giuridico. È inaccettabile sul piano morale, insostenibile sul piano politico e, lo ripeto, non ha alcun fondamento giuridico!

Quali poi dovessero essere i destinatari di quelle somme diventa oggetto di accertamenti successivi. Alcuni possono sostenere che su questo punto esistano elementi di prova o indizi che conducano a dire che la corruzione avrebbe dovuto arrivare in Italia. Ma questo è comunque un argomento secondario, perché chi fossero i destinatari dell'operazione illegale è altra questione; su questo indagherà l'alta corte di giustizia.

Ciò che intendo sostenere è che non di indizi si tratta, non di vari elementi di sospetto, ma di precisi e concordanti elementi di prova, concernenti il fatto che ci troviamo di fronte ad un'operazione non legittima, ma assolutamente illegale; che ci troviamo di fronte, cioè, non ad un'intermediazione commerciale, ma ad una tangente destinata a realizzare un'operazione di corruzione. Questa è la prima considerazione che ho inteso sviluppare.

Un secondo aspetto su cui intendo soffermarmi — sono stati trattati diversi altri argomenti che non riprenderò tutti — è quello relativo a questa strana intermediazione di cui si comincia a parlare e di cui si cominciano a mettere in atto gli strumenti, anche giuridici, soltanto dopo che il contratto, che dovrebbe essere sottostante, è già stato concluso, firmato, sottoscritto.

Gli elementi di falso che costellano l'operazione di costruzione di questa pre-



tesa intermediazione commerciale, effettuata a contratto sottoscritto e definito, la cifra inusitata, una percentuale del 7 per cento per forniture di petrolio che non ha precedenti, sono tutti argomenti che sono stati sviscerati dai relatori di minoranza, da moltissimi colleghi intervenuti nel dibattito e non sono — vorrei aggiungere — negati neppure dal relatore, neppure dalla maggioranza della Commissione, neppure dai difensori del ministro Stammati.

C'è un altro elemento, però, che a mio avviso non è stato sufficientemente messo in rilievo nel corso di questo dibattito: non esiste intermediazione commerciale che non sia pagata in una sola soluzione. Qui, invece, noi abbiamo un meccanismo destinato a produrre i suoi effetti in rapporto alle successive fasi contrattuali di fornitura del petrolio; ad ogni singola *tranche* della fornitura corrisponde un 7 per cento. Questa è la legalizzazione di un'operazione che con l'intermediazione commerciale non ha nulla a che fare; è la pretesa di legalizzare un'operazione illegale, cui Mazzanti — ma questo è scritto negli atti — è costretto perché nei meccanismi di omertà interni ed esterni all'ENI già qualcosa si è rotto. Di Donna gli ha detto: «questa operazione non si fa in nero»; Di Donna dice perché non si può fare, perché non la vuole fare... insomma, qualcosa si è rotto.

Si tratta, quindi, della pretesa di mettere una pecetta di legalità ad un'operazione che nasce illegale e che ha tutti i crismi dell'illegalità, che mantiene le caratteristiche dell'illegalità, perché tra gli usi internazionali non esiste — è stato messo in rilievo in moltissimi interrogatori svolti dalla Commissione inquirente — questo tipo di intermediazione commerciale. L'intermediazione commerciale è sempre relativa alla conclusione del contratto, avviene in una sola soluzione, può essere anche elevata, ma non si giustifica se riferita alle *tranche* di una fornitura pluriennale; in questo caso, è altra cosa.

Nella nostra storia cose di questo genere sono sempre avvenute e sono sempre

avvenute in nero. Questa volta si ha — perché all'interno dell'ENI qualcosa si è rotto, perché il quadro e gli equilibri politici, cui queste operazioni sono finalizzate, sono mutati, e ci sono tutte le avvisaglie, tant'è vero che Formica si preoccupa di incontrare Ortolani per avvisarlo o per essere avvisato — il ricorso a Stammati e la sua autorizzazione diventa strumentalmente necessaria per dare un'etichetta di legalità a qualcosa che nasce nell'illegalità.

Ho ascoltato colleghi del mio gruppo e credo che sia ingiusto affermare che questa volta Stammati è il «pollo». Stammati fa il suo mestiere, si presta a fare ciò che gli viene chiesto: la sua funzione è quella di dare una copertura di legalità a qualcosa che chiaramente non è legale. Si può dire che egli sia un manutengolo, che si presta a questa operazione, ma che sia uno di passaggio, quello cioè destinato a pagare per tutti, che sia l'ingenuo che cade nella trappola, che sia, in altre parole, il «pollo», non mi sembra giusto sostenerlo. Sia in questa operazione, come in quella precedente del caso Sindona, Stammati — *grand commis* dello Stato, ex ragioniere generale dello Stato, ex direttore generale del Ministero del tesoro, ex presidente della Banca commerciale — compie fino in fondo ciò che gli viene richiesto ed ha sicuramente due referenti: uno politico che è, nell'uno e nell'altro caso, il Presidente del Consiglio Andreotti ed un altro non politico che si chiama Licio Gelli.

Per quanto riguarda il resto, dovrei ripetere le argomentazioni e le considerazioni addotte da tanti colleghi che mi hanno preceduto. Non ripeterò tali argomentazioni in quanto mi interessa sottolineare solo alcuni punti. L'intermediazione, anche ammesso che fosse destinata solo ad ottenere la fornitura di petrolio e quindi destinata soltanto agli arabi, non per questo ha caratteristiche di legalità, nasce con caratteristiche di illegalità che sono riconosciute dallo stesso Presidente del Consiglio il quale afferma che sarebbe meglio non fare queste cose, ma purtroppo bisogna farle.

Soltanto Merzagora sollevò questa questione, oltre a noi; ma poi questo stesso argomento è caduto. Io ritengo che dietro tale caduta ci sia qualcosa di grave. Dopo i fondi ENI-Petromin abbiamo avuto i fondi neri dell'IRI: pertanto, se non chiamiamo questi punti, noi legalizziamo i fondi neri, poiché questi sono gli stessi argomenti che sono volti a sostenere questo tipo di comportamento. Alcuni sostengono, senatore Petrilli, che è necessario ricorrere ai fondi neri per reggere la concorrenza internazionale, così come Mazzanti sosteneva che bisognava ricorrere alle intermediazioni nere ed alle tangenti internazionali per procurarsi le forniture di petrolio; altri sostenevano che fosse necessario, per ragioni di Stato, trattare forniture di armi in cambio di forniture di petrolio: ebbene, questa pretesa di legalizzare l'illegalità costruisce le basi di un sistema economico e politico necessariamente fondato sulla corruzione perché, all'interno del «nero», è difficile distinguere ciò che va all'estero e ciò che torna all'interno. Il nero, per definizione, non consente di distinguere; nella notte tutte le vacche hanno lo stesso colore! Ciò che è nero non consente di distinguere tra ciò che serve per battere la concorrenza dell'industria privata e ciò che serve per altri scopi.

In secondo luogo — lo ripeto — non esiste una intermediazione commerciale che affianca o che procede parallelamente alla esecutività del contratto a cui è finalizzata, per cui emerge con chiarezza da tutti gli atti processuali che si è trattato di una operazione illegale. È assolutamente secondario, in questo momento, sapere se questa operazione fosse rivolta ad arabi o italiani; la funzione del ministro Stammati è rivolta a tentare di legalizzare un contratto che nasce con le caratteristiche dell'illegalità.

Vorrei ricordare il clima in cui si verificarono questi fatti. Tutto nasce da alcuni colloqui tra Formica ed Ortolani. Dagli interrogatori è risultato che quei colloqui non sono nati per caso, ma perché Formica considera che Ortolani abbia due caratteristiche: in primo luogo egli è,

dal 1975, membro del consiglio di amministrazione della *Rizzoli-Corriere della sera* (e noi oggi sappiamo — ma non ci voleva molto a capirlo già in quel periodo, e noi siamo stati tra quelli che lo hanno capito — per conto di chi Umberto Ortolani fosse in quel consiglio di amministrazione); la seconda caratteristica che rendeva interessante Ortolani per l'allora senatore Formica era data dal suo rapporto con il Presidente del Consiglio Giulio Andreotti.

Negli atti della Commissione c'è un interrogatorio di Umberto Ortolani, il quale si guarda bene dal negare questa sua caratteristica di essere referente e interlocutore di Giulio Andreotti: egli dichiara di avere riferito del suo colloquio con Formica a Giulio Andreotti e che Giulio Andreotti gli rispose: «ma lasciamo stare!».

Queste sono le due caratteristiche che rendono Umberto Ortolani interlocutore importante, ai fini di questa tangente, per Rino Formica: il suo trovarsi al centro dell'impero editoriale *Rizzoli-Corriere della sera*, ed il suo trovarsi al centro di quell'impero editoriale, oggi sappiamo, per conto della P2, ed il suo essere interlocutore referente (non voglio dire uomo di fiducia, gli bastano queste due caratteristiche) dell'allora Presidente del Consiglio Giulio Andreotti.

Gli anni successivi sono gli anni dei tentativi ricorrenti di risolvere il problema della crisi dell'impero editoriale piduista, del tentativo ricorrente di risolvere la crisi finanziaria di questo impero editoriale, di stabilizzarlo, di stabilizzare l'editoria piduista che controlla gran parte della stampa italiana; la legge sull'editoria, l'emendamento «ammazza-debiti», le pressioni fatte sui partiti politici, i crediti fatti ai partiti politici di tutto lo schieramento politico da parte di Calvi, che poi era già ampiamente esposto nella voragine finanziaria dell'impero Rizzoli, non si spiegano se non anche per questo: per ottenere dai partiti le alleanze e le complicità necessarie a risolvere questo problema di crisi finanziaria e a stabilizzare questa fetta di editoria della quale la P2 si è impossessata.

È davvero assurdo pensare che una parte consistente dell'enorme cifra di quella pretesa intermediazione commerciale fosse destinata a questa opera di soluzione della crisi finanziaria della *Rizzoli-Corriere della sera* e a questo tentativo di stabilizzazione della avanzata piduista su una parte rilevante della stampa italiana? Non lo è. Io invece ritengo che proprio questa fosse la realtà, come i fatti successivi hanno poi ampiamente dimostrato, e cioè che essa fosse uno degli elementi centrali che scuotevano gli equilibri politici in quel periodo. E noi abbiamo tutte le avvisaglie che, se ci fosse stato un compattamento dei partiti, queste cose sarebbero venute fuori in maniera diversa. Sono venute fuori anticipatamente in questa maniera perché quello era un momento di crisi negli equilibri politici; e le operazioni illegali non sfuggivano alle ritorsioni reciproche, alle contraddizioni interne, alla partitocrazia, alle lacerazioni e alle divisioni che quegli equilibri comportavano tra ciascuna corrente esistente all'interno di ciascun partito. Pensiamo al partito socialista (Craxi e Signorile); pensiamo alla democrazia cristiana (Piccoli e Bisaglia da una parte e, dall'altra, Andreotti).

Allora acquista chiarezza di significato il perché delle liste di Castiglion Fibocchi, il perché fra le carte di Castiglion Fibocchi troviamo, da una parte, il documento gelliano sullo scandalo del secolo e, dall'altra parte, il diario di Stammati, insieme a tutti i principali atti amministrativi e politici relativi al *dossier* ENI-Petromin. Anche il documento in possesso di Gelli — il più grave scandalo del sistema — è di facile lettura. Questa è una velina, signori; di fronte alle versioni ormai divulgate da una parte della stampa, diffuse da Formica, diffuse all'interno del Governo da Bisaglia, rese note da Piccoli (Piccoli che chiama Stammati, Bisaglia che nel Consiglio dei ministri dice certe cose), quella velina tende a dare una lettura di ritorsione e a ribaltare le responsabilità. Se voi leggete alcune parti di essa e andate a vedere quello che i giornali sostenitori scrivevano in quei

giorni in difesa di Mazzanti, vedete che questa velina non era rimasta nei cassetti di Gelli, ma era circolata nella stampa italiana.

Quando leggiamo il nome di Mach, c'è da chiedersi come esso sia arrivato a *la Repubblica*, in funzione di contraltare a quello di Parviz Mina, nei giorni in cui *la Repubblica*, dimenticando l'articolo scritto sullo stesso giornale da Merzago, scendeva in campo in difesa di Mazzanti e dell'intera operazione delle tangenti ENI-Petromin. Il documento, dunque, aveva fatto effetto ed era circolato: aveva rifornito le linee di difesa ai Di Donna, ai Formica, ai Craxi, che sparavano contro la tangente, era arrivata nelle redazioni la versione alternativa di Gelli — anche *la Repubblica* — e a chi cominciava a tirare in ballo i Parviz Mina, si cominciava a ricordare il nome dei Mach.

Non ridiamo di queste cose, perché da esse deriva la gravità della situazione politica italiana. È una situazione non chiusa con la P2, perché quei fatti continuano a proiettare tutte le loro ombre inquietanti sul presente e sul futuro della vita politica italiana: un presente ed un futuro fatto di ricatti e di nuove illegalità.

Io vorrei concludere brevemente con alcune considerazioni. Credo che sarebbe grave se il Parlamento chiudesse anche questo avvenimento con un colpo di spugna. Purtroppo tutto lascia intendere che sarà così, specialmente se consideriamo il tono dimesso e le assenze numerosissime che si sono avute durante tutto il corso del dibattito, salvo che in qualche momento.

Ieri, durante uno degli interventi più belli, quello del collega Franchi, siamo arrivati ad essere presenti in 30 o 40 persone, mentre per il resto del dibattito non siamo stati mai più di 10-12. Dunque un tono dimesso e, inoltre, la disattenzione della stampa che, stamattina, ha completamente marginalizzato questo dibattito che pure riguarda il più grande scandalo del secolo, del sistema. Questo lascerebbe pensare che si arriverà, anche su questa

vicenda, ad un colpo di spugna, pur se questo non è sicuro, perché devo dire che sul caso Sindona il dibattito è stato altrettanto dimesso, anzi assai più dimesso, malgrado si sia arrivati ad un passo da qualcosa di estremamente clamoroso. Non è detto, perciò, che da questa apparente disattenzione non possano nascere, in una situazione politica febbricitante, delle sorprese negative, scaturite da lacerazioni del quadro politico. Io dico che sarebbero atto di responsabilità, fatto politico estremamente positivo perché abbiamo la necessità, avete il dovere di guardare dentro al nero, al torbido, all'occulto della politica e degli affari del regime, di svelare gli arcani di questa politica e di questi affari.

Stammati non è un pollo, né un ladro di polli: è un *grand commis* dello Stato; Ortolani dice «fedele servitore dello Stato». Qui bisogna intendersi: anche Moro diceva che Miceli era un grande servitore dello Stato, ma che cosa si deve intendere con questa espressione? Se lo Stato è il regime, il putrido regime gelliano che abbiamo conosciuto, non c'è alcun dubbio che Stammati sia stato un grande servitore dello Stato, ma non dello Stato scritto nella Costituzione repubblicana, bensì dello Stato che le P2 occupavano ed inquinavano contro la Costituzione e la legalità. Io sono molto curioso di conoscere, ed ascolterò con grande interesse, l'arringa difensiva che il senatore Carli (che ho visto essere l'ultimo iscritto a parlare) pronuncerà al termine di questo dibattito in difesa di Gaetano Stammati. Pare che la democrazia cristiana (non so se anche Gelli e la P2) abbiano affidato all'ex governatore, oggi senatore della Repubblica, questo compito.

Sono molto interessato a sapere come il mancato salvatore delle banche Sindona, ma salvatore di tutti i risparmi «eccellenti» che dovevano essere recuperati dalle banche di Sindona, riuscirà a giustificare in Parlamento le operazioni illegali, le tangenti illegali per le quali a Stammati era stato affidato il compito di dare copertura di legalità attraverso una serie di clamorosi falsi. E, dopo le docu-

mentate affermazioni di Oncrato di ieri sera, io non ho bisogno di documentare.

Quindi Stammati non è un pollo, né un ladro di polli: è un protagonista di questa vicenda a cui viene chiesto di operare. Ed allora, con estrema chiarezza, il gruppo radicale proporrà un documento anche se, probabilmente, come ci è accaduto altre volte, non raccoglieremo il numero di firme necessario per presentarlo formalmente. Debbo chiedere come si fa, se esistono elementi secondo i quali Stammati è responsabile, a fermarsi a lui e a non chiedere, necessariamente, responsabilmente, anche la messa in stato di accusa di Giulio Andreotti.

Tutti i fatti, tutti i documenti dicono che Stammati ha fatto ciò che gli veniva richiesto. Forse gli veniva richiesto da Gelli, ma ciò non è nei documenti e possiamo solo desumerlo dalle carte trovate a Castiglion Fibocchi. Certamente gli è stato chiesto da Giulio Andreotti. Non gli è stato chiesto? Ed allora certamente è stato autorizzato a farlo da Giulio Andreotti. È in tutti gli atti, in tutti i documenti. Andreotti sapeva che si trattava di una operazione illegale; Andreotti ha autorizzato questa illegale operazione. Non è scritto soltanto nel diario di Stammati... Ed a proposito del diario vorrei ricordare che nello stesso — l'ho letto ieri, interrompendo il collega Lapenta — è scritto anche che giustamente Stammati ha attribuito al Presidente Andreotti il merito di averlo confermato nell'incarico di ministro del commercio estero, perché potesse portare a compimento, durante l'inizio della presidenza del Consiglio Cossiga, dunque appena nominato, il compito iniziato durante l'ultima fase della presidenza del Consiglio Andreotti.

Indubbiamente il Presidente del Consiglio Cossiga potrebbe dirci qualcosa di più a questo proposito. Sappiamo, comunque, come siano compilate le liste dei governi della Repubblica. Abbiamo appreso anche da Spadolini delle «rose» proposte dai segretari dei partiti. Sta di fatto che Stammati, nel suo diario, ringrazia Andreotti per essere stato confer-

mato in quell'incarico; tale conferma era funzionale al completamento dell'operazione iniziata durante la sua presidenza.

Ma tutto ciò non è scritto soltanto nel diario di Stammati; è scritto nelle deposizioni di Andreotti, in quelle di Mazzanti e in tutti gli atti processuali. Andreotti sapeva. Sapeva della cosiddetta intermediazione, sapeva del 7 per cento, sapeva che vi erano reazioni negli altri partiti italiani, sapeva di Formica, sapeva di Bisaglia e di Piccoli (perché glielo riferisce Stammati), sapeva che si trattava di una operazione illegale («sarebbe meglio queste cose non doverle fare...»). Ed allora? O Stammati non è responsabile di nulla, non è imputabile di nulla, oppure come pensate — se si arriva a Stammati — di fermarvi alla soglia delle responsabilità di Andreotti? Come si fa, se esiste una responsabilità di Stammati, a non risalire anche alle responsabilità, quanto meno di concorso, di Giulio Andreotti?

**PRESIDENTE.** Onorevole Spadaccia, il tempo a sua disposizione è scaduto.

**GIANFRANCO SPADACCIA.** Concludo immediatamente, signora Presidente.

Io ho commesso un errore, in tutta questa vicenda, alcuni anni fa: quello di credere che per una volta Di Donna... Mi illusi, cioè, che Di Donna stesse combattendo una battaglia di pulizia all'interno dell'ente. I compagni comunisti, allora, facevano invece di Di Donna la loro bestia nera. Ho fatto poi ampiamente ammenda di questo mio errore, che è per altro durato poche settimane. Adesso non comprendo come mai, nel momento in cui con la questione Acqua Marcia, Montana, col giro incredibile che conosciamo, Di Donna rientra nella vicenda, quello che è stato per anni la bestia nera del partito comunista sparisca da ogni imputazione. È un altro interrogativo, un altro punto francamente incomprensibile delle discussioni che stiamo facendo in queste ore.

Debbo dire — credimi, Peggio — che quando chiedo questo non lo faccio sulla base di alcuna prevenzione: c'è in me solo

il desiderio di capire come mai quello che non solo tu, ma Margheri, Colajanni e tanti altri di voi hanno criminalizzato, giustamente, nei confronti di quelli che come me invece davano una lettura sbagliata (lo riconosciamo), sparisce all'improvviso, proprio nel momento in cui la tesi di allora sembra confermata dai documenti processuali, e non si ritrova nelle richieste di imputazione. È la voglia di capire che mi spinge a porre simili domande, perché anche voi ve le poniate.

Concludo dicendo che noi siamo per la messa in stato di accusa — non so, poi, se riusciremo a raccogliere le firme per avanzare una richiesta formale in tal senso — dell'ex ministro Stammati ma anche, per concorso e con le stesse imputazioni, dell'allora Presidente del Consiglio Andreotti (*Applausi dei parlamentari radicali*).

**PRESIDENTE.** Le faccio rilevare, onorevole Spadaccia, che lei ha parlato per 33 secondi oltre il limite dei 45 minuti! Ci si illude sempre, all'inizio, di non impiegare tutto il tempo a disposizione, ma non è facile riuscirci.

È iscritto a parlare l'onorevole Lo Porto. Ne ha facoltà.

**GUIDO LO PORTO.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il nostro approccio a questa vicenda politica e giudiziaria è stato già egregiamente delineato dall'onorevole Franchi, relatore di minoranza in seno alla Commissione per i procedimenti di accusa. Sia dall'intervento di ieri del nostro collega, sia dalla relazione di minoranza da lui elaborata, riteniamo emergano sufficienti elementi di merito che motivano e legittimano la nostra richiesta di rinvio a giudizio. Ma non sarebbe completa la motivazione del comportamento politico di un gruppo parlamentare come il nostro se non ci permettessimo di aggiungere agli argomenti di merito e politici, già ieri illustrati, talune altre considerazioni, idonee a collocare la vicenda in un contesto generale e più ampio: che è il contesto di questa amara realtà nazionale, di questa nostra Repub-

blica malata; il contesto al cospetto del quale sono tutti gli italiani, fatto di ministri incapaci e corrotti, di enti pubblici assolutamente avulsi e nemici degli interessi nazionali, di capibastone, di portaborse, di avventurieri, di affaristi, che dominano le segreterie di tutti gli enti e le strutture dello Stato, di avvocati e avvocatocchi, di pseudostudiosi, insieme a tutta la galassia di organismi interni e internazionali che gravitano intorno ai medesimi; per non parlare poi dei grandi burattinai alla Gelli, che si presentano come i veri e propri registi di questo spettacolo immondo che la politica italiana offre ormai da 40 anni a questa parte.

Non riteniamo, sinceramente, di esagerare. Riteniamo viceversa di obbedire al nostro dovere di denuncia nel premettere quanto abbiamo detto e nel collocare la vicenda ENI-Petromin nel contesto italiano, che — ripeto — è un contesto scandaloso, storicamente ormai inchiodato a gravissime responsabilità di carattere morale.

Allora, bisogna pur parlare per qualche attimo della «questione morale», considerata persino formalmente, a livello programmatico di Governo, come una delle gravi emergenze nazionali, e collocarla, anche questa volta, nell'ambito della vera e propria questione politica.

Abbiamo già detto, ma in questa occasione conviene ribadirlo, che la «questione morale» è ormai assurta alla dignità di vera e propria questione politica. In altre parole, non si tratta più della sola corruttela degli uomini politici e dei *grand-commis* dello Stato, dell'impotenza e della scandalosa indifferenza verso la scorrettezza amministrativa di tutti gli enti economici. Probabilmente il degrado personale ed umano di chi è preposto a queste strutture è la conseguenza del degrado istituzionale, della politica *tout court*, vale a dire del bisogno vitale di questa partitocrazia di fagocitare tutto ciò che tocca. Le esigenze di questo apparato partitocratico sono enormi e la sua sopravvivenza è legata unicamente e strettamente alle possibilità che esso ha di attingere ai grandi mezzi dello Stato, alle grandi fortune che sono a

portata di mano quando si gestiscono enti economici, banche ed in generale strutture che amministrano patrimoni pubblici e privati.

La questione morale è strettamente legata alla questione politica. È ormai dimostrato infatti che questo sistema di partiti richiede, soprattutto a chi costituisce maggioranza ed a chi ha interesse a detenere il potere, una tale mole di apparati, una tale esigenza di denaro, un tale sistema di clientele e carrozzoni, grazie ai quali il potere stesso può essere garantito, che alla fine diventa uno stato di necessità rubare e locupletare.

In questo modo, il mondo politico, i partiti ed, ahimé, persino l'intera opinione pubblica nazionale sono stati condotti alla rassegnazione, all'abitudine con questo stato di cose ed alla considerazione che è ormai un bisogno biologico dei partiti, delle segreterie, dei «capibastone», dei *grand-commis* dello Stato locupletare e rubare il denaro pubblico, per garantire così la sopravvivenza del potere. Questa rassegnazione, questa abitudine all'imbroglio, sono ormai un dato generalizzato. La convinzione che la convivenza con l'imbroglio, con il peculato e con il ladrocinio sia un dato ormai storicamente necessitato, è talmente diffusa che in questa Assemblea, che svolge in questo momento compiti squisitamente giudiziari ed è chiamata ad un delicato ed importantissimo giudizio di merito e di legittimità, il dibattito si svolge nella quasi completa assenza di coloro che dovrebbero giudicare. È questo il segno, ripeto, che l'abitudine all'imbroglio e la rassegnazione dominanti hanno colpito anche quest'Assemblea, così come hanno colpito l'intero popolo italiano.

A questa nostra giurisdizione, certamente non si può negare il carattere strettamente giuridico e costituzionale, ma al tempo stesso non si può neppure negare il suo carattere precipuo di giurisdizione politica vera e propria.

Cioè, si è ritenuto di disciplinare il cosiddetto reato ministeriale con una garanzia che permette appunto l'avvocazione ad un organo di espressione politica

quale la Commissione per i procedimenti di accusa, nello stesso momento in cui, come è giusto, il medesimo organo deve pur esprimere un giudizio nel merito, una analisi, e per dirla in termini processuali, una istruttoria vera e propria.

Ma dobbiamo tenere presente il carattere speciale di una giurisdizione del genere perché non si tratta di un tribunale vero e proprio, così come non si tratta di un'Assemblea esclusivamente e puramente politica. È una via di mezzo, è la commistione di queste due funzioni fondamentali dentro le quali dobbiamo capire da una parte cosa dobbiamo rappresentare, (mi riferisco alla componente politica di questa funzione), e dall'altra cosa invece dobbiamo ricercare e proporre, (mi riferisco alla componente propriamente giuridica e giurisdizionale della nostra funzione).

In questo caso ci renderemmo conto che il vero problema da dibattere non è il caso ENI-Petromin, che pure abbiamo di fronte, ma è la funzione, è il significato stesso di questa nostra giurisdizione che in termini di diritto ricerca la verità attraverso i mezzi istruttori che la legge fornisce all'organo; in termini di diritto — lo ha detto l'onorevole Franchi — abbiamo la matematica certezza di avere raccolto sufficienti indizi che portano ad una ipotesi di rinvio a giudizio.

Non mi addentrerò nel merito perché i colleghi che mi hanno preceduto hanno fatto i nomi e i cognomi, hanno portato elementi, testimonianze e indizi l'uno calzante con l'altro e tutti proiettati verso la fatale ed inevitabile conclusione logica della incriminazione; ma in termini di diritto abbiamo soprattutto potuto accertare che lo Stato italiano si è trovato di fronte alla necessità di dovere fornire alla collettività la materia-petrolio nel momento in cui il blocco della produzione petrolifera poteva far temere che il paese potesse rimanere sprovvisto di questa fondamentale fonte di energia — in quei momenti qualcuno disse «o il contratto con la Petromin o il freddo e il diluvio» — e che l'intermediazione, in nome della

quale lo Stato italiano ha versato denaro pubblico all'estero, è stata una intermediazione atipica.

In termini di diritto abbiamo potuto accertare che a livello di Stati, a livello di contratti statuali bilaterali, con tanto di intervento dei ministeri degli esteri e del commercio con l'estero e delle rispettive sedi diplomatiche, il contratto di intermediazione non esiste e non può esistere. Tanto più che l'elemento della intermediazione, così «saccheggiato» dalla difesa del relatore di maggioranza, senatore Vitalone, in favore dell'assoluzione del ministro, costituisce la vera e propria contraddizione di tutto il processo, laddove si afferma che è stato proprio grazie alla intermediazione che si è potuto concludere un affare colossale e che è stato in forza di questa intermediazione che lo Stato italiano è stato costretto a pagare le tangenti. In questo stesso momento si riconosce l'assenza del carattere ministeriale del reato compiuto dal ministro Stamatì e ci si contraddice nei fatti perché, se c'è stata l'intermediazione, questa ormai ha costituito la prova evidente del peculato per distrazione, perché l'elemento di non colpevolezza del ministro consiste nel fatto che le tangenti non hanno trovato una via di ritorno verso lo Stato italiano e di esse non sono stati beneficiari cittadini italiani.

In questo modo si nega il valore della intermediazione alle somme che lo Stato italiano ha dovuto pagare al di là dei termini del contratto e si nega l'esistenza del carattere ministeriale del reato affermando che l'intermediazione fu dovuta per stato di necessità. Ma se c'è lo stato di necessità, cioè una ragion di Stato in forza della quale il ministro ha autorizzato, ecco le responsabilità ministeriali, perché è a livello di ragion di Stato che scattano le responsabilità politiche; e nel momento in cui scatta la responsabilità politica, essa viene interamente assunta dal ministro dell'epoca, se non addirittura persino dal Presidente del Consiglio dell'epoca. Ed allora in termini di diritto abbiamo la prova logica, oltre che materiale, della colpevolezza di chi in quel momento rappresentava lo Stato italiano.

Stato di necessità, perché la ragion di Stato in quel momento richiedeva che, malgrado l'arbitrio, quell'affare si compisse ad ogni costo? Bene, allora lo ha compiuto l'autorità politica, lo ha compiuto il ministro; viene meno l'assenza del reato ministeriale tanto strombazzata e rivendicata dall'onorevole Vitalone, relatore di maggioranza. Abbiamo dovuto pagare delle tangenti in forza dell'intermediazione, necessitata dalla ragion di Stato? Ebbene, il fatto che l'intermediazione non si sia tradotta in un guadagno illecito in mano italiana non rappresenta una esimente di reato, significa tutt'al più che non siamo di fronte ad un peculato per appropriazione, ma ad un peculato per distrazione, quello cioè compiuto nel momento in cui le somme andavano all'estero. Pagate agli arabi, o alla Sophilau, o a chicchessia, quelle somme rappresentano da sole un'ipotesi di reato, del reato di peculato per distrazione da parte di coloro che all'estero si appropriarono di queste somme, o di corruzione da parte degli arabi, se sono stati i beneficiari di quelle somme, essendosi prestati a questo losco affare con l'intermediatore italiano.

Ma oltre a questi dati di diritto, abbiamo potuto accertare la natura strettamente politica di questo illecito, che non si è soltanto tradotto in un danno alla comunità nazionale; se è per questo, la storia di questo dopoguerra è ricca di episodi di saccheggio del patrimonio pubblico ad opera di chi ci governava. Presenta invece precise connotazioni politiche il fenomeno di uno Stato che, in persona dei propri ministri, dei propri enti economici, di coloro che dovrebbero costituzionalmente essere preposti alla difesa ed al perseguimento continuo, diuturno degli interessi collettivi, si presta invece a far nascere quella che all'inizio del mio modesto intervento definivo la questione politica di questa partitocrazia. Mi riferisco al bisogno quotidiano che questo sistema ha di ricercare, di procacciarsi i finanziamenti che servono alla sua sopravvivenza. E di questo dobbiamo pure parlare, anche se non è tema stret-

tamente legato alla vicenda istruttoria, perché non è possibile macchiarsi della leggerezza di coinvolgere persino le responsabilità personali di esponenti del Governo arabo, compiendo un atto gravissimo per i rapporti internazionali stabiliti dall'Italia con l'Arabia Saudita.

Qualcosa bisogna pur dire sulla irresponsabilità di questi nostri uomini di governo, di questi nostri rappresentanti di enti pubblici economici nazionali, che tentano di far apparire come addebitabili a responsabili esterni quelle che ormai la storia d'Italia ha accertato essere le consuetudini ordinarie e quotidiane della classe politica di governo e dei responsabili degli enti economici nazionali. Ingenerosa la tesi di coloro che scaricano sull'Arabia Saudita le responsabilità della corruzione, irresponsabile a livello di capo del Governo ogni leggerezza ed ogni disattenzione di fronte a questa manovra che certamente da un punto di vista internazionale ci ha posti in serie difficoltà e ha indicato l'Italia non soltanto come fonte di ogni degrado e di ogni corruttela della pubblica amministrazione, ma perfino come fonte di calunnie nei confronti dei *partner* economici che avessero o che hanno avuto l'imprudenza di contrarre con noi rapporti di carattere economico. E il problema dello Stato e dei suoi *grand-commis* lo dobbiamo affrontare molto seriamente, perché, lo dicevo all'inizio, il contesto nel quale si svolge questa vicenda ENI-Petromin è un contesto nel quale questa vicenda si colloca come una perla dell'intera collana in questa capitale romana, che è diventata il coacervo, il punto di impatto di tutti gli affarismi, di tutti gli avventurieri, di tutti i burattinai che giocano la propria partita interna o internazionale e il crocevia dell'imbroglio e della corruttela. L'onorevole Formica, interrogato dalla Commissione bilancio, alla domanda se fosse possibile che l'Italia avesse inventato un contratto di intermediazione soltanto per coprire la pratica delle tangenti, giustamente, rispondeva: «Ma questo, se fosse accaduto, integrerebbe l'ipotesi di una Repubblica delle banane»; chiedendo scusa alle Re-